CENTRO SPORTIVO ITALIANO

COLLEGIO PROBIVIRI INTERREGIONALE NORD

(RGPA n. 03/2026 I SEZ.)

Il Collegio Interregionale dei Probiviri CSI – Interregionale Nord, composto dai signori: •

Sig. Cristoforo Di Cuia – Presidente

• Avv. Alberto Lo Giudice – Componente

• Avv. Elena Jaccheri – Componente Relatore

riunitosi in data 19 ottobre 2026 in modalità telematica, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare promosso dall'Ufficio del Procuratore Associativo – I Sezione, nei confronti di:

1. Sig. ******** (c.f. ******), nat* a *** (**) il **.**.***, in qualità di dirigente/tesserat* della *****;

2. ****, con sede in ****, via *** n. **, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

entrambi assistiti e rappresentati dall'Avv.**** del Foro di **

IL FATTO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dal deferimento formulato in data 21 aprile 2026 dall'Ufficio del Procuratore Associativo (I Sezione), a seguito di segnalazione della Corte Nazionale di Giustizia Sportiva (CNGS).

Alla Sig.**** e alla società ****** vengono contestate le violazioni degli artt. 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo, nonché dell'art. 3, comma 2, dei Principi Informatori della Giustizia Sportiva. In particolare, la Procura ha censurato una serie di condotte integranti la violazione del divieto di dichiarazioni lesive della reputazione altrui e del dovere di riservatezza, poste in essere in costanza di un contenzioso sportivo relativo al tesseramento di atleti della squadra *****.

Nello specifico, nei diversi atti a firma della Sig.*** venivano utilizzate locuzioni denigratorie ed offensive nei confronti degli organi associativi ed arbitrali del CSI, giungendo a definire l'operato del Direttore Nazionale Carmine Di Pinto quale "CAMORRA BUROCRATICA IN MANO AI POTENTI", accusando la Corte Nazionale e la sua
Presidente di esercitare un "arbitrio interpretativo" e un "muro di gomma", ed esercitando indebite pressioni sui giudicanti minacciando il coinvolgimento degli organi di stampa nazionali e azioni risarcitorie personali. Tali scritti venivano inoltre trasmessi "a pioggia" a soggetti estranei al

procedimento, inclusa la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

Con provvedimento del Presidente del Collegio, le parti venivano ritualmente convocate per l'udienza del 25 maggio 2026, successivamente rinviata fino all'udienza del 19 ottobre 2026.

La difesa degli incolpati ha depositato memoria difensiva e successiva memoria integrativa in data 14 ottobre 2026, sollevando le seguenti eccezioni e argomentazioni:

• Il sopravvenuto recesso formale della Sig. **** dalla *** in data 15.04.2026 e la sua qualifica di tesserata "di fresca iscrizione";

• La natura meramente gergale o regionale delle locuzioni utilizzate, asseritamente prive di una reale *voluntas infamandi*;

• L'utilizzo distorto di uno strumento di Intelligenza Artificiale nella redazione dei testi, incorso in una cosiddetta "allucinazione", non adeguatamente controllato dall'incolpata;

• L'esclusione della natura pubblica della divulgazione e l'invocazione dell'esimente del diritto di critica e delle tutele di cui all'art. 598 c.p.;

• L'insussistenza nel merito dell'illecito sportivo contestato all'origine, asseritamente dimostrata dalle successive modifiche regolamentari introdotte dal CSI per la stagione 2026/2027.

All'udienza dibattimentale, le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

Il Procuratore Associativo Dario Murra ha concluso per l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di 800,00 euro a carico della Società **** e -riducendo l'originaria proposta di radiazione- ha concluso per la sospensione della sig.ra **** per 8 mesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio dopo aver ascoltato la Sig. ***,

- preso atto che la stessa che si è scusata sia per iscritto per il tramite del legale di fiducia, sia più volte personalmente durante l'audizione;

- preso altresì atto che si è dimostrata collaborativa in udienza ed ha sottolineato di aver usato la frase incriminata non per offendere, ma come "modo di dire" nel suo paese di origine (***) al posto di "farraginoso" "complicato" "dove non se ne viene a capo";

- avendo altresì precisato che il suo intento era soltanto quello di far giocare i ragazzi della squadra, nonostante la squalifica comminata a due componenti della stessa in virtù di una interpretazione delle regole di gioco del campionato dalla stessa non condivise e che non riusciva ad ottenere il risultato sperato per alcuni ritardi nelle risposte ed applicazione di regole che ella non condivideva ritenendo prevalente come interesse scopo del CSI quello di far giocare i ragazzi (minorenni), che invece si vedevano preclusa tale possibilità e che tale circostanza emerge anche dai documenti in atti;

Tutto ciò premesso,

nonostante la gravità del termine usato dall'incolpata che richiama la camorra, scritto peraltro anche in stampatello con la conseguenza di focalizzare l'attenzione sul punto, e nonostante la Cassazione abbia più volte ribadito che dare del "mafioso" o "camorrista" supera i limiti del

legittimo diritto di critica, poiché rappresenta un attacco gratuito volto a distruggere la reputazione sociale e la morale di un individuo e/o delle istituzioni cui appartiene, il Collegio, avendo inteso che la sig. **** -pur usando termini oggettivamente offensivi e diffamatori-, non ha agito con l'*animus* di offendere direttamente gli organi associativi ed i suoi componenti e di nuocere agli stessi, ma ha agito con estrema superficialità, utilizzando il termine come appellativo della burocrazia in generale, avendo Ella di fatto come unico scopo quello di raggiungere un risultato non personale, ma a vantaggio dei ragazzi, consistente nel cercare di ottenere un provvedimento che permettesse loro di continuare a giocare, nonostante la squalifica di due giocatori,

così dispone:

1. Sulla responsabilità della Sig. ***

Anche se le risultanze documentali e le espressioni contenute nelle note e nelle e-mail indirizzate agli organi di giustizia e ai vertici del CSI travalicano ampiamente i limiti del legittimo diritto di critica processuale, non avendo Ella voluto definire l'azione di un dirigente o di un organo associativo come "camorra burocratica", ma avendo chiarito che la burocrazia in generale e non nello specifico è da Ella stessa considerata "incomprensibile e farraginosa" e quindi non si è trattato di un attacco diretto all'onorabilità e all'integrità delle istituzioni sportive, espressamente sanzionato dall'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo e del pari la violazione dell'art. 8 del Codice di Comportamento Sportivo e dell'art. 3, comma 2, non sono stati integrati non avendo la Sig. *** capillarmente divulgato atti istruttori e comunicazioni endoprocedimentali esterni e comunque lo scopo non era quello di esercitare una pressione mediatica e politica sui giudici del merito,

il Collegio ritiene di poter applicare la sanzione della sospensione per quattro mesi ed al fine di agevolare il nuovo tesseramento della predetta, considerate le scuse e l'atteggiamento collaborativo tenuto in udienza, dispone che laddove partecipi a corsi formativi per dirigenti possa scontare per ogni tre ore di partecipazione un mese di sospensione.

Con la precisazione che il successivo recesso formale dalla compagine sociale non estingue la punibilità per i fatti commessi in costanza di tesseramento e la sanzione decorrerà dal momento del tesseramento.

2. Sulla responsabilità della società **********

Ai sensi dell'ordinamento sportivo e dei principi di immedesimazione organica, la condotta posta in essere dal dirigente o dal soggetto delegato nell'interesse della società impegna direttamente la responsabilità dell'affiliato. Gli scritti difensivi e le comunicazioni censurate
sono stati inviati in nome e per conto e nell'interesse della *********. Sebbene la condotta materiale sia interamente ascrivibile alla Sig. ****, la società ne risponde solo a titolo di responsabilità oggettiva e per omessa vigilanza sul comportamento del proprio rappresentante e, pertanto, il Collegio ritiene congruo e proporzionato applicare la sanzione della censura per il sodalizio sportivo.

P.Q.M.

Il Collegio Probiviri Interregionale Nord del Centro Sportivo Italiano, definitivamente pronunciando nel procedimento disciplinare in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dispone quanto segue.

1. La sig.**** nata a **** (**) il **.***.***, attualmente non tesserata, viene sospesa dalle funzioni associative del Centro Sportivo Italiano, per un periodo di mesi QUATTRO. In caso di partecipazione ad attività formative, quale discente, programmate dal CSI, ogni giornata (intesa anche come parte della stessa per almeno tre ore), determina una riduzione della sanzione di un mese, qualora documentate, con espressa richiesta di rideterminazione al Collegio. Si precisa che la sanzione comminata avrà effetto a partire dalla data di eventuale tesseramento della stessa ad una associazione/società del CSI.

2. DICHIARA la società **** corresponsabile a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte della propria dirigente e, per l'effetto, le infligge la sanzione della minima della censura.

Le sanzioni sono immediatamente esecutive dalla loro comunicazione via mail. Si

dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- Al Comitato Provinciale CSI di ****;

- Al Procuratore Associativo Nazionale del CSI;

- Alle parti ricorrenti per il tramite del difensore;

- Agli Organi Associativi del CSI interessati.

Quanto alla pubblicazione del presente provvedimento, dispone l'oscuramento dei nomi, cognomi e dati sensibili delle persone citate in atto, da sostituire con le iniziali.

Data della sottoscrizione digitale del Presidente

Il Presidente Cristoforo Di Cuia

Il Componente-Relatore Elena Jaccheri

Il Componente Alberto Lo Giudice